



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER: sig.ra Fede Giovanna (c.f. FDEGNN63H60F258K), nata a Modica (RG) il 20.6.1963 ed ivi residente in C.so Vittorio Emanuele n°120, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'**avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Modica nella Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, che la rappresenta e difende per mandato nel ricorso introduttivo di cui *infra*, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0932/456177 ovvero all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it;

Reclamante;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX, Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa, Via Giordano Bruno n°2), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

Reclamata;

La sig.ra Fede, col presente ricorso presenta reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda cautelare emesso in data 07.1.2025 e depositato in data 10.1.2025 in seno al procedimento iscritto al R.G. n°2534/2024 avanti al Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, col quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda cautelare presentata dalla Fede per insussistenza del presupposto del *periculum in mora* (Vedasi allegato A).

Ebbene, la sig.ra Fede col presente reclamo impugna il predetto decreto, eccependone l'illegittimità e l'erroneità per le ragioni che verranno di seguito spiegate.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 18.06.2024, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, presso l'I.C. "R. Poidomani" di Modica (Allegato n°B1), per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico, profilo nuovo previsto per la prima volta dal D.M. n°89/2024 (Allegato n°B2).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente



dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°90 giorni per l'A.S. 1994/95, svolto presso altro Ente pubblico;
- 2) N°266 giorni per l'A.S. 1997/98, svolto presso altro Ente Pubblico;
- 3) N°317 giorni per l'A.S.1995/96, presso la scuola media "Giovanni XXIII – Vittoria Colonna" di Vittoria;
- 4) N°273 giorni per l'A.S.1996/97, presso la scuola media "Giovanni XXIII – Vittoria Colonna" di Vittoria;
- 5) N°365 giorni per l'A.S.1998/99, presso I.C. "Schininà" di Ragusa;
- 6) N°366 giorni per l'A.S.1999/00, presso I.C. "Schininà" di Ragusa;
- 7) N°365 giorni per l'A.S.2000/01, presso I.C. "Vann'Anto" di Ragusa;
- 8) N°108 giorni per l'A.S.2001/02, presso I.C. "Schininà" di Ragusa;
- 9) N°240 giorni per l'A.S.2017/18, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 10) N°261 giorni per l'A.S.2018/19, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 11) N°268 giorni per l'A.S.2019/20, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 12) N°258 giorni per l'A.S.2020/21, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 13) N°264 giorni per l'A.S.2021/22, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 14) N°251 giorni per l'A.S.2022/23, presso I.C. "Santa Marta" di Modica;
- 15) N°237 giorni per l'A.S.2023/24, presso I.C. "Santa Marta" di Modica.

Il servizio reso negli AA.SS. 1994/95 e 1997/98 è stato reso alle dipendenze di altra pubblica amministrazione, mentre tutto l'altro servizio indicato in domanda è stato reso come Asacom alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegati n°B3 e B4). Il servizio reso come Asacom va valutato come "altro servizio", ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°89/24.

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, si ritiene che la sig.ra Fede ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: di 22,43 per il



profilo di Assistente Amministrativo, di 20,93 per il profilo di Assistente Tecnico, di 28,88 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 28,93 per il profilo di Operatore Scolastico.

Ebbene, in data 22.8.2024, con nota Prot. N°0010877, l'I.C. "R. Poidomani" di Modica (RG) ha pubblicato la graduatoria provvisoria di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027. A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato riconosciuto solo il servizio reso per altra pubblica amministrazione, mentre non le era stato attribuito alcun punteggio per tutto il servizio di Asacom inserito in domanda. Precisamente, all'odierna ricorrente era stato attribuito il punteggio di 9,23 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 7,73 per il profilo di Assistente Tecnico, di 9,68 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 9,73 per quello di Operatore Scolastico.

A questo punto, la sig.ra Fede Giovanna ha presentato reclamo in autotutela diretto al Dirigente della scuola capofila, I.C. "R. Poidomani" di Modica (Allegato n°B5).

Successivamente, in data 9.9.2024, con nota Prot. n°0011785 l'I.C. "R. Poidomani" di Modica pubblicava le Graduatorie definitive ATA Terza Fascia per il Triennio 2024/2027 (Vedasi allegato n°6), attribuendo all'odierna ricorrente il punteggio di 9,23 per il profilo di Assistente Amministrativo (posizione n°3728), di 7,73 per il profilo di Assistente Tecnico, di 9,68 per il profilo di Collaboratore Scolastico (posizione n°1701) e di 9,73 per quello di Operatore Scolastico (posizione n°666). In buona sostanza, l'Istituto Scolastico ha rigettato il reclamo in autotutela e relativo al riconoscimento del servizio reso come Asacom dall'A.S. 1995/96 e sino all'A.S. 2023/24.

A questo punto la sig.ra Fede ha avviato procedimento giudiziale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla valutazione del predetto servizio, iscritto a ruolo al R.G. n°2534/2024 del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro. In seno al ricorso presentava domanda cautelare.

Il Ministero resistente si costituiva in seno al predetto procedimento, chiedendo il rigetto della domanda dell'odierna reclamante sulla base dei seguenti motivi:

-che il servizio Asacom non può essere valutato all'interno delle graduatorie ATA di III Fascia di cui al D.M. 89/2024, giacché l'unico servizio valutabile è quello reso alle dirette dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito ovvero quello prestato alle dipendenze di altro Ente locale o Pubblica Amministrazione e fornendo,



così, un'interpretazione restrittiva dell'allocuzione "altro servizio" richiamata dall'odierna reclamante, ciò in base alla nota Prot. n°1293 Roma 22 febbraio 2012, che depositava;

-il servizio OSA/Asacom è un servizio sanitario e, per questo motivo, non assimilabile a quello dei profili ATA;

-insussistenza del presupposto del *periculum*, giacché non vi sarebbe prova che la ricorrente otterrebbe le supplenze in caso di accoglimento della domanda cautelare.

In ogni caso, il Ministero resistente non ha contestato il servizio reso dall'odierna reclamante, ma solo la sua valutabilità in seno alla graduatoria di III Fascia.

In data 4.12.2024 si teneva l'udienza cautelare, ove la sig.ra Fede presentava le proprie note d'udienza scritte, con le quali insisteva in ricorso e contestava le predette difese del Ministero resistente. A conclusione dell'udienza il Giudice del Lavoro si riservava.

In data 07.1.2025, con deposito il 10.1.2025, il Tribunale di Ragusa scioglieva la riserva ed emetteva ordinanza di rigetto, ritenendo insussistente il presupposto del *periculum*, giacché «...*la ricorrente lamenta insomma la mancata acquisizione di una mera ed ipotetica chance, nella quale non è dato ravvisare gli estremi del pregiudizio imminente e irreparabile (i.e. grave, concreto, incombente e non suscettibile di riparazione economica) richiesto dall'art. 700 c.p.c. ai fini dell'invocata cautela nelle more del giudizio di merito...*». Nulla veniva detto sul *fumus*.

Ebbene, come già affermato in seno al ricorso introduttivo, nel caso in specie si ritiene sussistano tanto il presupposto del *periculum in mora*, quanto quello del *fumus boni iuris*, per cui il predetto decreto è illegittimo ed erroneo per i seguenti motivi:

I) Sulla sussistenza del presupposto del *periculum in mora*.

Col provvedimento oggi reclamato, come predetto, il Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, ha rigettato l'istanza cautelare giacché non sussisterebbe il presupposto dell'urgenza. Tale decisione viene motivata sul presupposto che la «...*la ricorrente lamenta insomma la mancata acquisizione di una mera ed ipotetica chance, nella quale non è dato ravvisare gli estremi del pregiudizio imminente e irreparabile (i.e. grave, concreto, incombente e non suscettibile di riparazione economica) richiesto dall'art. 700 c.p.c. ai fini dell'invocata cautela nelle more del giudizio di merito...*» ed accogliendo, in buona sostanza, l'eccezione avanzata dal MIM sul punto.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIM per assegnare supplenze, brevi o di lunga durata, per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della



graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una posizione alta in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio, che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (come verificabile dalle Tabelle di valutazione del D.M. 89/24, la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIM presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIM.

Il Ministero resistente, sulla sussistenza del presupposto del *periculum*, ha eccepito che la domanda dell'odierna reclamante era da rigettare giacché la stessa non aveva provato «...nemmeno in via inferenziale, tale circostanza, ossia dimostrando che altri candidati aventi un punteggio pari o inferiore a quello dalla stessa anelato abbiano già ricevuto un incarico di supplenza» (Vedasi allegato n°B24).

Si ritiene, però, che il provvedimento cautelare di rigetto sul punto sia erroneo e vada riformato.

Innanzitutto, tale decisione è sconfessata dalla giurisprudenza di merito, la quale unanimemente statuisce che la perdita di chances, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente, ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del proprio bagaglio professionale e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si sono espressi sia il Tribunale di Barcellona P.G. che il Tribunale di Ragusa con le numerose ordinanze cautelari allegate al ricorso introduttivo, ma anche con altre più recenti che si allegano al presente reclamo (Vedasi allegato C), alle quali si rimanda.

Infatti, il danno derivante dalla mancata concessione del provvedimento di urgenza non è suscettibile di un risarcimento per equivalente, come ben evidenziato dall'Ordinanza collegiale n°1667/2016 del Tribunale di Ragusa (Allegato n°B11). A tal proposito si deve pure tener conto che le graduatorie ATA di Terza Fascia sono bloccate per il triennio ai fini dell'ingresso di nuovi candidati, mentre ogni anno i soggetti inseriti nelle prime posizioni della graduatoria di III Fascia e che abbiano



accumulato supplenze per almeno 24 mesi transitano alla graduatoria c.d. “24 mesi”, liberando così i posti apicali delle graduatorie ed abbassando il punteggio necessario per ottenere supplenze, almeno sino alla revisione. Quindi, ciò mette ancor più in evidenza la difficoltà, colta dal collegio con il provvedimento cautelare n°1667/2016 sopra richiamato, per l'esatta determinazione del pregiudizio economico patito dall'odierna ricorrente, proprio perché collegato ad eventi variabili, «...sovente rimessi alla causalità dei fatti, atteso che le supplenze [...] dipendono da fattori non predeterminabili...». In buona sostanza, come è ben consapevole il Ministero resistente, non è possibile fare una previsione corretta della tipologia di supplenza che la candidata potrà ottenere e della sua durata e, quindi, è praticamente impossibile individuare un criterio oggettivo per calcolare a posteriori il punteggio perso ed il danno economico ricevuto nelle more del procedimento e, quindi, fissare un risarcimento per equivalente.

Per quanto riguarda poi la prova della concretezza del danno, si tenga conto, in via esemplificativa, dei seguenti fatti:

- in data 10.12.2024 la scuola “C. Amore” di Modica (scuola inserita nella lista delle sedi preferite dalla reclamante, vedasi pag. 17 allegato n°B1) ha conferito incarico di supplenza per il profilo di Collaboratore Scolastico ad un candidato inserito al posto n°88 delle graduatorie di terza fascia ATA con punteggio complessivo di 27, verificabile dal provvedimento di conferimento incarico estratto dall'Albo pretorio online della scuola “C. Amore” di Modica (Vedasi allegato D);

- in data 13.12.2024 la scuola “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica (scuola anch'essa inserita nella lista delle sedi preferite dalla ricorrente, vedasi pag. 17 allegato n°B1) ha conferito incarico di supplenza per il profilo di Collaboratore Scolastico a candidato inserito al posto n°298 (come verificabile dall'allegato n°B6) delle graduatorie di terza fascia ATA con punteggio complessivo di 19,65, come facilmente verificabile dal contratto di conferimento dell'incarico che si allega alle presenti note di udienza ed estratto in copia dall'Albo pretorio on-line della scuola “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica (Vedasi allegato E).

Entrambi gli incarichi di supplenza sono stati dati a candidati con punteggio di molto inferiore a quello richiesto dall'odierna reclamante (la sig.ra Fede, per il profilo di Collaboratore Scolastico, chiede il riconoscimento di 28,88 punti!). Da ciò non può non derivare che la reclamante avrebbe sicuramente ricevuto la convocazione e, di



conseguenza, la possibilità di accrescere le proprie competenze professionali. In buona sostanza, possiamo dire, senza timore di smentita, che la sig.ra Fedè il 10 ed il 13 dicembre scorsi ha perso due chance di incarico di supplenza per il profilo ATA di Collaboratore Scolastico, e altre ne perderà nelle more del procedimento di reclamo. Lo stesso vale per gli altri profili. Per cui è da ritenersi provato che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente sia immediato e concreto!

Inoltre, il Ministero resistente ha piena consapevolezza delle dinamiche sottese agli incarichi di supplenza, quindi non si comprende perché, nel caso specifico ed alla luce dell'alto punteggio richiesto dalla reclamante, dichiarare artatamente che la sig.ra Fedè non ha provato la concreta possibilità di ottenere una supplenza, dato che, alla luce del principio elaborato in sede di giustizia amministrativa, i rapporti tra amministrazione e cittadino debbono essere improntati al rispetto della buona fede e correttezza (tra le tante, TAR del Lazio, Roma, Sentenza n°14396/2024).

In ogni caso, come detto in seno al ricorso principale, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle prime 150 posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e Tecnico, nelle prime 55 posizioni nel profilo di Collaboratore Scolastico e nelle prime 70 posizioni per il profilo di Operatore Scolastico, in pratica in posizione sicuramente utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente, come peraltro già avvenuto, ad esempio, in data 10 e 13 dicembre 2024 per il profilo di CS. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un immediato, irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può avere ristoro solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza. Inoltre, tali prove non potevano essere presentate in precedenza, giacché in genere le prime supplenze da graduatoria di Terza Fascia nel primo anno del triennio vengono predisposte non prima della fine del mese di novembre.



A tal proposito, si cita la recente ordinanza cautelare del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, che ha riconosciuto il *periculum in mora* in relazione alla possibile posizione raggiungibile dalla ricorrente in caso di accettazione del ricorso, statuendo che «*Si stima sussistere anche il requisito del periculum, atteso che la di gran lunga deteriore collocazione in graduatoria attribuita al ricorrente (che, con l'attribuzione del punteggio rivendicato, andrebbe a posizionarsi nelle prime 35 posizioni per il profilo di Collaboratore Scolastico e nelle prime 43 per quello di Operatore Scolastico) si rivela idonea a determinare, in danno dell'interessato, il mancato conseguimento dell'auspicata occupazione lavorativa, con correlato pregiudizio non soltanto economico ma anche - e soprattutto - morale e professionale, non suscettibile di ristoro per equivalente.*» (cfr. Ordinanza Cron. n°6832/2024 e Ordinanza Cron. n°6839/2024, entrambe inserite nell'allegato C).

Inoltre, si consideri che l'urgenza è ulteriormente accentuata dall'età della ricorrente in relazione all'età pensionabile, attualmente fissata a 65 anni. La sig.ra Fede ha infatti 61 anni e, in assenza di un criterio per determinare l'equo risarcimento, come evidenziato nel provvedimento 1667/2016 sopra citato, il mancato accoglimento della domanda cautelare potrebbe comportare che la sentenza di primo grado, la cui emissione potrebbe avvenire anche tra due anni e mezzo, risulti di fatto inapplicabile. Ciò a causa del rischio concreto che la ricorrente raggiunga nel frattempo il limite di età pensionabile.

Quindi, alla luce di quanto sopra si ritiene che il presupposto del *periculum in mora* sussista ed il Decreto del 10.1.2025 del Tribunale di Ragusa, oggi reclamato, vada riformato sul punto.

II) Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.

Sebbene, l'ordinanza reclamata non dica nulla sul punto, si ritiene che anche questo presupposto sussista nel caso in specie.

Come detto in sede di ricorso introduttivo, il diritti dell'odierna reclamante alla valutazione del servizio prestato come Asacom in diverse scuole della provincia di Ragusa dipende sostanzialmente su due motivi:

1. Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 1995 al 2024 presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa. Violazione delle Tabelle di valutazione dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente



Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico di cui al Decreto Ministeriale n°89/2024. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°89/2024. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio Asacom indicato in domanda dall'odierna reclamante va così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°89/24, per il profilo di Assistente Amministrativo, quale servizio utile per la sua valutazione come *«Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente»*, riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione A/2, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°89/24, per il profilo di Assistente Tecnico, quale servizio utile per la sua valutazione come *«Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 5.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente»*, riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come *«Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente...»*,



riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/6, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Operatore Scolastico, quale servizio utile come «*Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, Scuole primarie statali, Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente...*», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

La reclamante, avendo svolto dal 1995 al 2024 attività lavorativa all'interno diverse scuole statali della provincia di Ragusa, seppur non alle dirette dipendenze del MIM, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°89/24, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione condivisa dal Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con numerose sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui infra (Vedasi allegati n° B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 e B15), ma anche dal Tribunale di Barcellona P.G. col provvedimento cautelare Cron. 2469/2024, sopra citato, emesso in seno al procedimento iscritto al R.G. n°392/2024-1 (Allegato n°B16).

Infatti, laddove il D.M. n°89/24 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA, il punto B), comma 8 nella tabella A/2 per AT, il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS ed il punto B), comma 5 nella tabella A/6 per OS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate in questi anni grazie proprio agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente



con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio presso le diverse cooperative svolto dalla ricorrente era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Fede è stato reso all'interno di diverse scuole statali della provincia di Ragusa ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 1995/96 al 2023/2024, tutto reso presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Fede il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, ed il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, hanno già avuto modo di pronunciarsi con diversi provvedimenti su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando [cfr. Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n°810 ed 811 del 2013, Sent. n°677, 678 e 679 del 2017 e Sent. n°603, 739, 740 e 741 del 2023 (tutte passate in giudicato); Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, Sent. n°105/2022 del 03.2.2022; Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, Provvedimento Cautelare Cron. n°2469/2024 del 19.4.2024].



Nei precedenti in esame, il Tribunale di Ragusa ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso...» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013 – Allegato n°B8).

In sede cautelare il Tribunale di Ragusa, emettendo ordinanza di accoglimento, tra l'altro evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa dal "servizio prestato in..." (vale a dire "presso") le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°B11).

Dello stesso tenore il Tribunale di Barcellona P.G., il quale nel provvedimento cautelare Cron. n°2469/24 del 19.4.2024 ha statuito che «...conformemente ai precedenti giurisprudenziali citati ed allegati da parte ricorrente, che la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali (punto B.9) sia chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del



punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.» (Allegato n°B16)

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle sentenze n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità» (Allegato n°B9).

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, «sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...».

Si tenga presente, ancora, che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Fede ed il punteggio attribuitole nella graduatoria definitiva sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i periodi di servizio inseriti nella domanda del 18.6.2024.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendersi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnava a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al



lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto *«Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche»*.

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°89/2024, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

In definitiva, contrariamente a quanto eccepito dal MIM nella propria comparsa di costituzione, il servizio valutabile non è esclusivamente quello svolto alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione stesso, anche per le seguenti e più specifiche motivazioni.

Innanzitutto, perché le tabelle di valutazione prevedono una condizione di "dipendenza" solo per il servizio svolto in altri Enti locali o Pubbliche amministrazioni, mentre tale condizione non viene espressa per gli altri servizi valutabili.

Inoltre, *«L'irrelevanza della qualità pubblica del datore di lavoro è resa evidente dal fatto che i punti B.7.2 dell'allegato A/1, B.5.2 dell'allegato A/2, B.4.2 dell'allegato A/5, B.4.2 dell'allegato A/6 espressamente considerano servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, i quali certo non possono essere espletati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni.»* (cfr Sentenze n°1233/2024, n°1234/2024, n°1235/2024, n°24/2025 e n°25/2025 del Tribunale di Ragusa - Allegato F). Per cui non vi alcuna lesione della *par condicio* dei candidati, dato che è lo stesso bando a non escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, il servizio Asacom.

L'irrelevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emerge proprio da quanto disposto dallo stesso D.M. 89/24, il quale espressamente valorizza i servizi prestati in scuole non statali, elencando il servizio prestato in: **a)** scuole dell'infanzia non statali autorizzate; **b)** scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; **c)** scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; **d)** scuole non statali paritarie.



Si ribadisce, ancora, che il servizio reso dall'odierna reclamante all'interno di diverse scuole pubbliche della provincia di Ragusa è stato reso sotto il controllo della dirigente scolastica e, soprattutto, data la natura del servizio, a stretto contatto con i docenti. Quindi, il Ministero ha potuto anche valutare tale servizio, mentre non può farlo con i dipendenti delle scuole paritarie private!

In base a ciò, si può affermare che, contrariamente a quanto avversativamente eccepito, il D.M. n°89/2024 da un'elencazione tassativa delle scuole in cui deve essere esperito il servizio valutabile in graduatoria e non già della tipologia del servizio.

Il riferimento fatto poi dal Ministero resistente alla nota Prot. 1293 del 22.2.2012 è irrilevante. Tale nota, si ribadisce, è relativa alle graduatorie c.d. "24 mesi" che hanno come finalità quella di stabilizzare il rapporto di lavoro precario in essere tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito con coloro che abbiano già maturato almeno 24 di servizio come ATA alle dirette dipendenze del Ministero stesso; per cui è naturale che per questa ipotesi si tenga conto solo del servizio effettuato alle dipendenze del Ministero resistente. Nel caso che ci impiega, invece, si sta trattando delle graduatorie di Terza Fascia (in cui sono inseriti anche soggetti in cerca della prima occupazione e senza aver mai svolto alcun tipo di lavoro, né pubblico né privato), con le quali vengono conferite le supplenze brevi per ovviare alle eventuali assenze temporanee dei dipendenti ATA.

Ancora, non è vero che le Tabelle di valutazione del servizio richiamati in ricorso limitano il servizio valutabile solamente a quello svolto nelle diverse funzioni ATA o, comunque, ad esse riconducibili, giacché è lo stesso Decreto Ministeriale che prende in considerazione servizi non riconducibili ai profili ATA.: ad esempio, il servizio reso come "modello vivente" ovvero "di insegnamento", anche se prestati in scuole private, che sono di tutta evidenza servizi non riconducibili alle figure di Collaboratore Scolastico o Assistente Amministrativo. Anche il servizio svolto alle dipendenze degli Enti pubblici o di Pubblica amministrazione non sono sempre riconducibili sic et simpliciter a quello delle varie figure ATA. Inoltre, il D.M. n°89/24 oggi prevede la nuova figura dell'Operatore Scolastico, che ha dei punti di contatto col servizio OSA/Asacom, tant'è che tra i titoli richiesti ai candidati per essere inseriti nella relativa graduatoria sono proprio i titoli OSA/OSS.

La tipologia di servizio, purché svolto nelle scuole elencate, determina esclusivamente il diverso punteggio da attribuirgli.



Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza dell'interpretazione estensiva.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

2. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale ausiliare dal 1995 al 2024, per il tramite di cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa anche sotto altro aspetto.

Infatti, come si legge nel D.M. n°89/24 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/2, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Tecnico, allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico ed allegato A/6, punto B/4.2, per il profilo di Operatore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..

A tal proposito, il Tribunale di Ragusa, con due ordinanze cautelari, ha chiarito che «...la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuole privata.» (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n°2 Ordinanze Cautelare del 18.11.2021 –



inserirle nell'allegato n°B13).

Invero, se si dovesse ritenere valutabile solo il servizio reso alle dipendenze del MIM, o di altro Soggetto o Ente Pubblico, superflui sarebbero i punti del Bando sopra richiamati per i vari profili, come correttamente valutato peraltro dal Tribunale di Ragusa in diverse ordinanze cautelari (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro: Ordinanza del 02.08.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1347/2023; Ordinanza del 18.07.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1319/2023 Cronol. 901/2022, in R.G. n°1858/2021; Cronol. 1844/2022, in R.G. n°2290/2021-1; Cronol. 902/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 899/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 385/2022, in R.G. n°2288/2021-1; Cronol. 14/2022, in R.G. n°1852/2021-1; Cronol. 13/2022, in R.G. n°1859/2021-1; Cronol. n°12299/2021, in R.G. n°1855/2021-1; Cronol. 12297/2021, in R.G. n°1861/2021-1; Cronol. 11415/2022, in R.G. n°1860/2021-1; Cronol. 11412/2021, in R.G. n°1853/2021-1; – Allegato n°B13) e, in passato, con diverse sentenze ormai passate in giudicato e in ultimo con le sentenze n°603, 739, 740 e 741 del 2023 del Tribunale di Ragusa (Allegati n°B14 e B15). Nonché pure dal Tribunale di Benevento con la sentenza del 2022 sopra citata, ma anche dal Tribunale di Barcellona P.G., il quale, alla pag.5, 1° cap. del provvedimento cautelare più volte citato, dispone che *«Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali»* (Allegato n°B16).

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIM, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIM, appare contraddittorio ed in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto. Inoltre, non vi è alcun riferimento nei punti sopra richiamati degli allegati del D.M. n°89/24 sul fatto che il c.d. "altro servizio" deve essere prestato alle dirette dipendenze del MIM.

Inoltre, tale interpretazione estensiva non sarebbe a sua volta incostituzionale, perché valuterebbe di più il servizio reso per un privato rispetto a quello reso per altro Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione. Tale eventuale eccezione è debole, giacché lo stesso bando già prevede tale ipotesi: ad esempio, confrontando il punto B), comma 5)



e comma 6), della tabella A/6 per il profilo Operatore Scolastico, si evince che un anno di servizio presso una scuola paritaria (privata e, quindi, senza rapporto alcuno tra il candidato e l'amministrazione pubblica) vale 0,90 punti, mentre un anno di servizio presso un ente pubblico, vale 0,60 punti!

Si tenga conto che tale indirizzo interpretativo inerente il *fumus* è stato confermato dal Tribunale di Ragusa con le recenti sentenze e le recenti ordinanze inserite negli allegati C ed F al presente reclamo, ed alle quali si rimanda.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati e la bontà dell'interpretazione estensiva.

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Fede Giovanna, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL COLLEGIO ADITO

-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art.* 151 c.p.c.;

-Accogliere per la forma e per il merito il presente reclamo e, quindi, in riforma del provvedimento di rigetto della domanda cautelare depositato in cancelleria in data 10.1.2025, ritenere sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e riconoscere in via provvisoria il diritto della sig.ra Fede Giovanna alla valutazione del servizio prestato come Asacom dall'A.S. 1995/96 sino all'anno scolastico 2023/24 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B, comma 9), per il profilo di Assistente Tecnico, dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico del D.M. n°89/2024, come indicato nella domanda di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia ATA e per i motivi meglio specificati in parte narrativa del ricorso introduttivo e del presente reclamo, cui si rimanda, e, di conseguenza condannare in via cautelare e provvisoria l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa reclamante, del corrispondente punteggio di 22,43 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 20,93 per il profilo di Assistente Tecnico, di 28,88 per il profilo di Collaboratore Scolastico e



di 28,93 per il profilo di Operatore Scolastico, rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027;

- Si producono: **A)** Copia del provvedimento cautelare di rigetto del 10.1.2025; **B)** Copia del fascicolo di parte del procedimento iscritto al R.G. n°2534/2024 del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro [B1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024-2027; B2) Copia del D.M. 89/2024; B3) Copia certificato Silav; B4) Autocertificazione del servizio reso dall'A.S. 1995/96 all'A.S. 2023/24; B5) Copia del Reclamo in autotutela; B6) Copia delle Graduatorie definitive e del relativo provvedimento di pubblicazione del 09.9.2024; B7) Copia delle Ordinanze della Corte di Cassazione n°27729 e 27746 del 2023; B8) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; B9) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; B10) Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; B11) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; B12) Copia sentenza del Tribunale di Ragusa n°1194/2021; B13) Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, degli anni 2021, 2022 e 2023 su casi analoghi; B14) Copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n°603/2023; B15) Copia delle Sentenze del Tribunale di Ragusa n°739, 740 e 741 del 2023; B16) Copia del Provvedimento cautelare Cron. n°2469/2024 reso dal Tribunale di Barcellona P.G. in seno al procedimento R.G.392/2024-1; B17) Copia della posizione personale della ricorrente per i vari profili, estratta dal proprio profilo MIM; B18) Ricevuta ACCETTAZIONE notifica via PEC; B19) Ricevuta CONSEGNA notifica via PEC; B20) Attestazione avvenuta pubblicazione; B22) Ricorso Fede; B23) Mandato Fede; B24) Memoria di costituzione del Ministero resistente]; **C)** Copia provvedimenti cautelari del Tribunale di Ragusa e del Tribunale di Barcellona P.G. del novembre-dicembre 2024; **D)** Provvedimento di conferimento incarico ATA del 10.12.2024 della scuola "C. Amore" di Modica; **E)** Provvedimento di conferimento incarico ATA del 13.12.2024 della scuola "Santa Marta – E. Ciaceri" di Modica; **F)** Copie delle sentenze n°1233/22024, n°1234/2024, n°1235/2024, n°24/2025 e n°25/2025 del Tribunale di Ragusa.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei



termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui l'ammontare del Contributo Unificato da versare è pari ad € 147,00.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore del difensore ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 13.1.2025

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(Ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato dall'A.S. 1995/96 all'A.S. 2023/2024;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico ed Operatore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2024-2027.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e*



sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, «...*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*»;

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “*sunto*” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le



tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.M. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 13.1.2025

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

